



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

I.C. "MADRE TERESA DI CALCUTTA" _00038 VALMONTONE (RM) - CORSO GARIBOLDI, 38 - C.M. RMIC8CF00P

C.F.95030410583 Tel. 06/9591318 Fax 06/9597069

rmic8cf00p@istruzione.it – rmic8cf00p@pec.istruzione.it - www.madreteresacalcutta.edu.it

-Al personale docente

-Alle famiglie

degli alunni

S.Infanzia e S.Primaria

Sito web

Oggetto: INDICAZIONI OPERATIVE - DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022

5 - Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. (22G00014) (GU Serie Generale n.29 del 04-02-2022)

Visto il D.L. 4 febbraio 2022, n. 5 - Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. (22G00014) (GU Serie Generale n.29 del 04-02-2022) vista la Nota Regione Lazio e del 05/02/2022 e considerate le disposizioni della ASL territoriale Nota prot. n. 1684/E del 06/02/2022 si forniscono le nuove indicazioni e le relative procedure organizzative per la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo:

1. SCUOLA DELL'INFANZIA

- fino a 4 casi di positività accertati tra i bambini della stessa classe/sezione/gruppo, l'attività prosegue in presenza e si attua la misura sanitaria dell'autosorveglianza per docenti e alunni (con l'esclusione dell'obbligo di utilizzo delle mascherine FFP2 per i soli bambini). In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

- con 5 o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo sezione si applica la sospensione delle attività didattiche in presenza per una durata di cinque giorni e l'attivazione della didattica digitale integrata. Agli alunni, per i quali l'attività didattica in presenza è sospesa, si applica quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

2. **SCUOLA PRIMARIA**

- fino a 4 casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i 6 anni di età fino al 10° giorno successivo al contatto con il soggetto positivo (autosorveglianza). In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
- Con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe:
 - a) per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
 - b) Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo

soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

- c) Per gli altri alunni si applica la sospensione dell'attività didattica in presenza e l'attivazione della didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni. Agli alunni, per i quali l'attività didattica in presenza è sospesa, si applica quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Si ricorda che nelle istituzioni e nelle scuole resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

Si invitano i genitori a continuare le segnalazioni tempestive delle positività tramite invio esito tampone con mail all'indirizzo rmic8cf00p@istruzione.it indicando nell'oggetto nome-cognome-classe e plesso ,ultimo giorno di frequenza a scuola e data di tampone e contatto di telefono del genitore.

*La **riammissione** in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla **sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo**, anche in centri privati a ciò abilitati.*

*Tale documentazione **non deve essere inviata in segreteria**, ma stampata e **consegnata al docente della prima ora**.*

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Antonietta FUSILLO

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgsn.39/1993*